

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 546-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE RUSSO Luigi)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro della Sanità

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1972

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo sull'istruzione
e formazione delle infermiere, adottato a Strasburgo
il 25 ottobre 1967

Comunicata alla Presidenza il 21 febbraio 1973

ONOREVOLI SENATORI. — Il Consiglio di Europa, operando in campo sociale e sanitario, ha rivolto la sua attenzione al problema delle infermiere.

Con questa dizione non si intendono escludere gli infermieri e comunque sono indicati gli infermieri generici, che nel nostro ordinamento occupano un gradino intermedio tra gli ausiliari e gli infermieri professionali, i quali raggiungono un grado di più elevata qualificazione tecnico-pratica.

Non solo in Italia, ma anche nei Paesi più progrediti si avverte la mancanza di un numero d'infermieri adeguato alle esigenze crescenti dell'assistenza preventiva e curativa.

Indipendentemente dal numero, si ravvisa la necessità di preparare questa categoria in modo adeguato, perchè possa assolvere sempre meglio ai compiti cui è demandata.

La cultura di base ha certamente la sua importanza, lo stesso si dica per l'età, le materie di insegnamento che, oltre quelle di carattere igienico sanitario, riguardano l'etica professionale, principi amministrativi, legislazione sociale e sanitaria, aspetti giuridici della professione.

Il Consiglio d'Europa con l'accordo del 25 ottobre 1967 ha inteso assicurare anzitutto un congruo livello di esperienza professionale ed un grado d'istruzione tecnico pratica che consenta agli infermieri il possesso di diplomi che consenta la libera circolazione nei Paesi dell'area europea.

Si è proceduto a redigere uno strumento di base per accogliere aspetti comuni nei vari Paesi, tali da sanare disparità inammissibili di orientamenti e di contenuti.

L'Accordo europeo stabilisce il programma d'insegnamento, qualità e durata dei corsi.

L'allegato n. 2 considera il diritto di ogni Parte di riservarsi deroghe su alcuni punti al fine di adeguare le norme in modo efficiente alle condizioni ed alle esigenze di ciascun Paese.

Così per quanto concerne il titolo di studio base, per il numero delle ore dei corsi teorico-tecnici.

Possono essere introdotte materie facoltative ed eliminate dal programma l'igiene mentale e la psichiatria.

Nelle raccomandazioni hanno particolare rilievo quelle che riguardano l'insegnamento pratico nelle corsie, perchè siano evitate mansioni prive di valore educativo e per quanto concerne l'organizzazione delle scuole.

L'Accordo per quanto ci riguarda è stato esaminato dal Consiglio superiore di sanità che il 17 giugno 1969 espresse parere favorevole manifestando compiacimento poichè in esso venivano accolti voti ripetutamente espressi.

Così si può affermare che la materia dell'Accordo risponde nelle linee essenziali, agli spiriti animatori ed ai criteri di cui si è avvalsa l'Amministrazione sanitaria del nostro Paese.

Si può anche rilevare che, anche nel Mezzogiorno si avverte un risveglio promettente per quanto riguarda le scuole ospedaliere per infermieri che, oltre a creare qualificazioni molto utili e ricercate, rispondono ai bisogni ed alle richieste del mondo ospedaliero che è in viva ripresa.

La presenza dell'infermiere, oltre che nell'ospedale, è richiesta a domicilio, nelle scuole, nei luoghi di lavoro eccetera.

È lecito dedurre che, ratificato l'Accordo, la nostra Amministrazione intensificherà e concentrerà la sua vigilanza nel settore della formazione degli infermieri, non tralasciando quanto attiene agli altri settori; degli infermieri professionali, caposala, tecnico di laboratorio per i reparti di analisi e di radiologia.

Per i suddetti motivi si chiede la ratifica dell'Accordo europeo sull'istruzione e formazione degli infermieri, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967, in quanto strumento valido per reali progressi e per la migliore formazione degli infermieri, premessa valida per ogni ulteriore riforma che s'intenda ottenere sul piano preventivo e curativo per assicurare in modo più concreto a tutti il diritto alla salute.

Luigi RUSSO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo sull'istruzione e formazione delle infermiere, con Allegati, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 5 dell'Accordo stesso.